



Legge 11 Gennaio 1921 N.2 che regola l'emissione di un prestito interno obbligatorio.

Art. 1.

- Per dar modo al Pubblico Erario di raccogliere d'urgenza; a) la somma inscritta nel Bilancio 1920-1921 come entrata presunta della imposta sui redditi per l'anno 1920 (il cui importo, causa il ritardo verificatosi nelle operazioni di accertamento relative, dovrà essere aggiunto, ripartito in tre quote eguali, sui ruoli degli anni 1921-1922 e 1923); b) la somma necessaria per fronteggiare almeno in parte i maggiori impegni sopraggiunti a gravare il detto Bilancio, è autorizzata l'emissione, a mezzo di pubblica sottoscrizione, di un prestito interno, mediante la creazione di titoli di debito pubblico fruttanti l'annuo interesse del 6%, ammortizzabili entro un triennio dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

Art. 2.

- I titoli sono di due tipi, distinti con le lettere A e B. I titoli del tipo A rappresentano ciascuno una rendita annua di L.3, corrispondente a capitali L.50, e sono destinati alle sottoscrizioni che ogni cittadino provvisto di redditi mobiliari od immobiliari è obbligato a fare in conto dell'imposta dovuta per l'anno 1920 ed in misura non inferiore al decimo del proprio reddito annuo complessivo. I titoli del tipo B rappresentano una rendita annua di L.30, corrispondenti a capitali di L.500, e sono offerti a quanti intendono di contribuire volontariamente al pareggio del Bilancio 1920-21. Per le sottoscrizioni di coloro che intendono offrire somme inferiori a L.500 servono i titoli del tipo A, da stampigliarsi con dichiarazione di offerta volontaria. L'emissione è fatta al cento per cento e gl'interessi decorreranno dal 1. Gennaio 1921.

Art. 3.

- Le sottoscrizioni si riceveranno dal 15 Gennaio al 15 Febbraio 1921 presso l'Ufficio del Registro ed Ipoteche, che rilascerà una ricevuta provvisoria, da ritirarsi e convertirsi poi nei titoli definitivi non appena i medesimi saranno approntati. (1)

Art. 4.

- I titoli sono nominativi e trasmissibili mediante girata a tergo, da sottoscrivere davanti all'Ufficiale del Registro ed Ipoteche, il quale autenticherà l'avvenuto trapasso con apposizione del timbro d'ufficio e della propria firma, e ne prenderà nota nel registro dei sottoscrittori da lui formato e conservato per ogni effetto di legge.

Art. 5.

- I titoli del tipo A potranno essere versati dai sottoscrittori alla Esattoria delle imposte in pagamento dell'imposta che figurerà inscritta a loro nome sui ruoli del triennio 1921-1923, fino alla concorrenza di un terzo del complessivo debito annuale per le quote che raggiungeranno o

supereranno le L.150 e di L.50 per le quote inferiori. Tali versamenti saranno ammessi però soltanto per le rate scadute od in scadenza, non mai per quelle ancora da scadere.

Art. 6.

- Sui titoli versati in conto imposte l'Esattoria calcolerà a favore del contribuente l'interesse in misura di L.0,25 per ogni mese compiuto dal 1. Gennaio dell'anno in cui avverrà il versamento, compensandone l'ammontare con le somme che il contribuente dovrà pagare in denaro. Per i titoli non versati in Esattoria l'intero interesse annuale sarà corrisposto il 31 Dicembre di ogni anno dalla Tesoreria dello Stato.

Art. 7.

- Il Governo, udito il parere del Congresso di Stato, fisserà con apposito provvedimento la forma e le caratteristiche dei titoli creati col presente Decreto ed in modo con cui l'Esattoria e la Tesoreria dovranno far constare a tergo dei titoli stessi l'avvenuto pagamento degli interessi.

Art. 8.

- Scaduto il triennio 1921-1923, i titoli de tipo A non versati in Esattoria ed i titoli del tipo B saranno ritirati dalla Tesoreria di Stato, che ne rimborserà l'importo alla pari. Però, qualora le esigenze del Pubblico Erario lo richiedano, il Governo avrà la facoltà di proporre al Consiglio G. e G, quei provvedimenti legislativi che riterrà opportuni per la proroga del termine di cui al comma precedente, nel qual caso anche i titoli versati in Esattoria potranno essere riofferti ai cittadini alle medesime condizioni portate dal presente Decreto o utilizzati per i pagamenti di somme dovute dallo Stato per cause non dipendenti da prestazioni di opera personale. (2)

Art. 9.

- Sono esenti dalle tasse di bollo e registro tutti gli atti relativi alla sottoscrizione del presente prestito, come pure le ricevute di versamento delle somme sottoscritte, i titoli definitivi e le girate per cessione.

Art. 10.

- Avvenuta l'applicazione della imposta normale sul reddito, quei contribuenti, che non avranno sottoscritto tanti titoli del tipo A per una somma corrispondente almeno al decimo del reddito definitivamente accertato a loro nome, saranno assoggettabili ad una penale pari al 20% dell'imposta normale gravante sulla differenza fra il detto reddito ed il decuplo della somma sottoscritta, da aggiungersi al carico principale compreso nei ruoli di piu' prossima pubblicazione. Non sono soggette alla penale le persone il cui reddito deriva esclusivamente da prestazioni di opera personale compensate in somma fissa prestabilita, e sarà ammessa in ogni caso a favore dei contribuenti una tolleranza pari al 10% del reddito definitivamente accertato. (3)

(1) Decreto Consigliare 15 Febbraio 1921 N. 1

10;15

Articolo 1

- Il termine di cui all'art. 3 della Legge 11 Gennaio 1921 per l'emissione di un prestito interno redimibile è prorogato al 15 Marzo 1921.

Decreto Consigliare 15 Marzo 1921.

10;15

Art. Unico.

- Il termine di cui all'art. 3 della Legge 11 Gennaio 1921 per l'emissione di un prestito interno redimibile è prorogato a 31 Marzo 1921.

(2) Decreto Consigliare 15 Febbraio 1921 N. 6.

10;15

Art. Unico.

- La eventuale proroga del termine di cui all'art. 8 della Legge 11 Gennaio 1922 potrà essere autorizzata per un periodo di tempo non superiore ad un triennio.

Decreto Consigliare 29 Dicembre 1923 N. 30.

10;15

Art. Unico.

- Il termine per il rimborso delle somme sottoscritte al Prestito interno 1921 è prorogato al 31 Marzo 1924. I sottoscritti dei tipo A possono continuare a valersi delle facoltà con precedenti decreti ad essi accordata di compensare con la somma sottoscritta il loro debito per l'imposta sul reddito.

(3) Decreto Consigliare 6 Giugno 1922: "Le penalità fissate dall'art. 10 della Legge 11 Gennaio(*) 1921 N. 2 sono annullate".

(*) ERRATA CORRIGE REDAZIONALE

Il Secondo Supplemente alla Raccolta riporta erroneamente "...della Legge 7 Febbraio 1921" anzichè "... 11 Gennaio 1921 .."